

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI CASSA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.**

SCHEMA DI CONTRATTO

Stipulato con scrittura privata

(art. 11, comma 13 d.lgs. 163/2006)

TRA

**Il Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
- codice fiscale _____ - in persona del presidente del Consiglio di
amministrazione p.t. _____**

E

**L’Istituto di credito _____ con sede legale in _____ Via _____ codice
Fiscale _____ partita IVA _____ nella persona di**

PREMESSO CHE:

- Il CdA del Fondo nella seduta del 15.06.2015 ha stabilito di avviare l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 50 del dpr 97/2003, per l’affidamento in concessione del servizio di cassa del Fondo;
- Tale procedura si è conclusa con l’aggiudicazione della gara all’Istituto di Credito;
- Il predetto Istituto ha prestato cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali per un importo di euro _____ con le modalità dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006 sull’importo di € 70.000,00;
- L’istituto dichiara di possedere un’adeguata struttura tecnico-organizzativa per eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, struttura che si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto stesso;
- L’istituto dichiara, inoltre, che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti convengono che le premesse, il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico e tutti gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e dichiarano di averne preso piena e totale conoscenza.

Il Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle finanze, in seguito denominato anche “Fondo” affida a _____, in seguito denominato anche “Cassiere”, il servizio di cassa per cinque anni a decorrere dal _____ fino al _____,

con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo anni 5.

In caso di inosservanza da parte del Cassiere di una delle clausole del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, è data facoltà al Fondo di dare disdetta immediata con lettera raccomandata a.r.

Dopo il primo anno all'Ente è riconosciuta, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stesso dandone comunicazione formale al Cassiere almeno 30 giorni prima della data del recesso.

Articolo 2

Il presente Contratto, franco di qualsiasi spesa, ha per oggetto l'erogazione da parte del Cassiere dei servizi bancari di pagamento e riscossione a favore del Fondo. Agli effetti contabili saranno aperti al Fondo due conti correnti presso la sede operativa di Roma sita in _____ sui quali saranno registrati i predetti pagamenti e le riscossioni.

Detti conti saranno regolati dalle seguenti condizioni:

tasso di interesse annuo creditore:

tasso di interesse annuo debitore;

In ordine alla determinazione della valuta resta stabilito rispetto al giorno dell'operazione, quanto segue:

Accrediti:

Giroconti disposti a proprio favore	Stesso giorno
Ricavo per vendita di titoli trattati per contanti o	Stesso giorno
Riscossione di cedole e dividendi	Stesso giorno
Versamenti di danaro contante	Stesso giorno
Versamenti di assegni circolari o di c/c su piazza	Stesso giorno
Giroconti o bonifici disposti da terzi	Stesso giorno dell'accredito
Tutte le altre operazioni	Primo giorno non festivo successivo

Addebiti:

Prelevamenti in contanti o rilascio da parte della banca di assegni circolari	Stesso giorno
Giroconti	Stesso giorno
Prelevamenti con assegni circolari per pagamenti istituzionali	art. 9 comma 2 del presente contratto
Giroconti o bonifici a favore di terzi	Stesso giorno
Ordini di versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato	Stesso giorno del movimento presso la Tesoreria
Chiusura conto e riversamento	5 giorni lavorativi dalla richiesta - nessuna spesa

Articolo 3

Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere nei propri locali nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli dello stesso sono aperti al pubblico.

Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese per tutto quanto concerne la migliore organizzazione del servizio.

Il Cassiere deve effettuare i pagamenti su tutto il territorio nazionale nell'ambito del circuito bancario. Si impegna, inoltre, a garantire i pagamenti degli importi spettanti ai beneficiari indicati dal Fondo - qualora non fossero titolari di conto corrente bancario o postale - su tutto il territorio nazionale almeno nell'ambito della provincia di residenza dei beneficiari medesimi.

Il Cassiere effettua il servizio di ritiro e consegna dei documenti e dei valori al domicilio del Fondo nel giorno successivo alla chiamata, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno lavorativo seguente la consegna.

Il suddetto servizio di pick-up che riguarda il ritiro e la consegna dei documenti, comporta in media 4 visite mensili presso la sede del Fondo.

Il Cassiere agevola le operazioni di cassa e tutti gli altri servizi bancari interessanti il Fondo consentendo l'accesso diretto del personale del Fondo alle strutture operative del Cassiere senza il tramite dell'ordinario sportello riservato al pubblico.

A tal fine il Cassiere designa i seguenti funzionari responsabili _____ quali interlocutori abituali per l'espletamento di tutte le operazioni e servizi sopra descritti.

Il Fondo è tenuto a segnalare tempestivamente al Cassiere eventuali disservizi in ordine allo svolgimento del contratto e a tale fine il Cassiere designa il sig. _____ quale funzionario responsabile del presente contratto.

Articolo 4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno su mandati e reversali emessi dal Fondo in modalità informatica (ordinativo informatico) e firmati dal Presidente o dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato. Il Fondo comunicherà i nominativi dei responsabili con potere di firma. Nel caso di mutamento dei titolari di tale potere ne sarà data parimenti tempestiva comunicazione

Articolo 5

Il Cassiere potrà riscuotere somme versate a favore del Fondo anche senza la reversale che dovrà però essere richiesta entro le 24 ore successive.

Al contrario nessuna somma sarà pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento.

Tuttavia su specifica autorizzazione del Fondo il Cassiere dovrà dar corso al pagamento di spese periodiche come versamenti di imposte e tasse, canoni d'acqua, luce, gas e telefono anche senza i relativi mandati i quali saranno successivamente emessi dal Fondo su apposita

richiesta del Cassiere.

Articolo 6

Gli ordinativi, reversali d'incasso e mandati di pagamento, porteranno:

il numero progressivo;

la data di emissione;

l'indicazione dell'esercizio;

l'indicazione del numero del capitolo;

il cognome e il nome del debitore o del creditore o di chi per essi è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata se trattasi di Ditta o Ente privato;

l'indicazione dell'eventuale valuta fissa a favore del beneficiario;

le modalità di pagamento;

l'oggetto e il luogo di riscossione e pagamento;

la somma lorda e netta da riscuotere o da pagarsi;

dati utili per il pagamento.

Articolo 7

Su richiesta del Fondo, l'estinzione del mandato potrà avvenire:

mediante pagamento in contanti ad un suo incaricato, accreditato dal Fondo presso l'Istituto Cassiere, con quietanza del medesimo;

mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili;

mediante accrediti sui conti correnti bancari e postali intestati ai creditori;

mediante commutazione in vaglia postali;

mediante pagamento di bollettini di c/c postale compilati dal Fondo;

mediante pagamenti con mod. F24 compilati dal Fondo;

mediante pagamenti con mod. 124 Tesoro (versamento diretto in Tesoreria) compilati dal Fondo.

Il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati eseguiti un elenco riepilogativo degli assegni emessi ovvero le matrici degli stessi, le contabili di accredito sui conti correnti bancari, e le ricevute dei vaglia e dei conti correnti postali.

Gli ordinativi trasmessi dal Fondo al Cassiere saranno elencati su apposita distinta.

Articolo 8

Il Cassiere provvederà alla spedizione degli assegni circolari ai beneficiari a mezzo raccomandata, unitamente alle lettere di accompagnamento.

Il rischio dello smarrimento, sottrazione e incasso fraudolento degli assegni circolari non trasferibili emessi a favore dei beneficiari e spediti agli stessi è a carico del Cassiere, il quale provvederà a rimettere a favore dei beneficiari nuovi titoli da inoltrare entro trenta giorni dalla data di denuncia di smarrimento o sottrazione o incasso fraudolento.

Trascorsi tre anni dall'emissione degli assegni circolari senza che sia avvenuto l'incasso da parte del beneficiario, il Cassiere provvederà all'annullamento degli assegni e al riaccredito della somma sul c/c ordinario del Fondo dandone contestuale comunicazione al Fondo stesso. La valuta sarà compensata con quella di addebito all'atto di emissione.

Articolo 9

I mandati saranno estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non potranno essere ammessi al pagamento e non verrà applicato a carico alcun tasso debitore.

I mandati saranno ammessi al pagamento entro i due giorni lavorativi successivi alla ricezione del flusso, acquisita validamente.

Articolo 10

Il Cassiere garantisce la corretta esecuzione del Servizio nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.

La suddetta garanzia è prestata in proprio dal Cassiere, rimanendo il Fondo estraneo a tutti i rapporti che l'Istituto dovesse intrattenere con terzi e con il proprio personale.

Il Cassiere si impegna ad installare entro 15 giorni dalla firma del presente contratto gratuitamente presso la sede del Fondo un sistema telematico che consenta la trasmissione al Cassiere degli ordinativi informatici emessi dall'Ente nonché la consultazione degli elementi identificativi dei pagamenti effettuati (numero assegno, identificativo bonifico, data emissione, saldi contabili, documenti sospesi).

Il Cassiere garantisce l'idoneità del collegamento telematico con il sistema bancario e dichiara che tale collegamento verrà mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata del contratto. Qualora, per fatti imputabili all'Istituto, si verificassero guasti o malfunzionamenti su detto collegamento, e questo non venga ripristinato entro le successive 24 ore, il Fondo applicherà le penali nella misura di cui al successivo art. 11, ultimo comma, salvo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno e la risoluzione del contratto.

Articolo 11

Sulle operazioni effettuate oltre i termini e modalità stabiliti, salvo il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto, si applica una penale nella misura dell' 1 % (uno per cento) del valore delle operazioni stesse; qualora il ritardo superi i tre giorni lavorativi la penale viene raddoppiata e così ogni ulteriori tre giorni di ritardo.

Il mancato invio alle scadenze stabilite della documentazione di cui all'articolo 13 comporterà l'applicazione di una penale di euro 200 per ogni giorno di ritardo di ogni singola operazione.

Articolo 12

E' fatto divieto al Cassiere di cedere il presente Contratto o far eseguire, in tutto o in parte, a terzi il servizio oggetto dello stesso. In caso di inosservanza di tale divieto, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Fondo avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto. Il Cassiere risponde con l'intero suo patrimonio di tutte le somme e di tutti i valori che detiene in consegna per conto del Fondo.

Articolo 13

Il Cassiere deve inviare al Fondo, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, l'estratto del conto corrente, sul quale devono essere annotate le condizioni applicate. A ciascuna chiusura annuale il Cassiere trasmette entro il 30 gennaio dell'anno successivo l'ultimo estratto conto regolato per capitale ed interessi, l'elenco degli ordinativi eseguiti nonché l'estratto conto scalare annuale.

Il Fondo verifica gli estratti conto trasmessi che, in deroga alle disposizioni vigenti, si intendono accettati qualora non siano contestati dal Fondo entro un anno dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Entro il giorno 5 del mese successivo si procederà al raccordo delle risultanze della contabilità del Fondo con quella del Cassiere, all'uopo predisponendo, a cura di quest'ultimo, un apposito prospetto sul quale devono essere indicati:

Saldo all'inizio dell'esercizio;

Entrate:

ammontare delle reversali emesse dal Fondo e consegnate al Cassiere;

ammontare degli incassi effettivamente eseguiti a fronte delle suddette reversali;

differenza tra i due ammontare con indicazione per ognuna delle reversali non eseguite del numero, della data e dell'importo;

ammontare analitico degli incassi in conto sospeso (incassi da regolarizzare con emissione di reversali).

Uscite:

ammontare dei mandati emessi dall'Ente e consegnati al Cassiere;

ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti a fronte dei suddetti mandati;

differenza tra i due ammontare con indicazione per ognuno dei mandati inevasi del numero, della data e dell'importo;

ammontare analitico dei pagamenti in conto sospeso (pagamenti da regolarizzare con emissione dei mandati).

Saldo al termine del trimestre.

Entro 30 giorni dal ricevimento del quadro di raccordo il Fondo comunicherà eventuali discordanze rilevate.

Inoltre periodicamente e comunque entro i primi cinque giorni di ogni mese, il Cassiere rinvierà i titoli di riscossione e di pagamento estinti nel mese precedente.

Articolo 14

Il Cassiere dovrà assumere gratuitamente la custodia e ogni altra operazione relativa ai titoli di proprietà e a ogni altro valore che il Fondo intenderà affidargli.

Articolo 15

L'Istituto si impegna a tenere indenne ovvero a risarcire il Fondo per ogni eventuale pregiudizio o danno attinente al Servizio che lo stesso dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata da parte di terzi.

Articolo 16

Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dalle clausole del presente contratto, si fa riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

E' data alle parti facoltà di integrare consensualmente il presente contratto a seguito di modifiche delle procedure operative pattuite per sopravvenute esigenze di servizio.

Articolo 17

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Fondo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Resta inteso che competono all'Istituto i diritti di cui agli artt. 7 e segg. del D.lgs. 196/2003. La comunicazione, da parte del Fondo al Cassiere dei dati personale di terzi ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, interrompe la responsabilità del Fondo sul trattamento di tali dati; pertanto, sarà cura dell'Istituto, come titolare del trattamento dei predetti dati, adempiere alle incombenze di legge ed attuare le misure di sicurezza adeguate alla tutela delle informazioni trasmesse.

A tal proposito l'Istituto si impegna a:

non trattare i dati trasmessi per un tempo superiore a quello necessario all'adempimento

richiesto;

non alterare i dati trasmessi;

mantenere la riservatezza sui dati personali di cui si effettuerà il trattamento o di cui durante la prestazione verrà a conoscenza;

non utilizzare i dati trasmessi per attività diverse da quelle richieste;

non comunicare o diffondere alcuno dei dati predetti se non al Fondo;

attuare ed osservare scrupolosamente tutte le misure minime di sicurezza e protezione adeguate atte ad evitare i rischi di perdita, distruzione, accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati personali di cui trattasi.

Articolo 18

Le spese contrattuali, comprese quelle notarili, nonché gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Cassiere.

Articolo 19

Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione, validità, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Roma.

Se all'esito della verifica sul possesso dei requisiti dovessero emergere riscontri negativi il presente Contratto sarà risolto di diritto.

Articolo 20

Agli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il Fondo e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi in appresso indicate:

Fondo: 00143 ROMA - Via Luigi Ziliotto, 31

Cassiere:

Per il Cassiere:

Per il Fondo:

Il Cassiere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli 1, 10 comma IV, 11, 12, 13,14,15,18 e 19 del presente atto.

Cassiere: